

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA IMPRESE E COMUNI
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 8.8.1998, N. 14

Il giorno del mese di dell'anno, in
....., nella residenza municipale, fra il Comune
di (in seguito citato come Comune), c.f.
....., rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig.
....., e la ditta (c.f.)
con sede in, via, n. (che in
seguito verrà citata come Ditta), nella persona del legale rappresentante, sig.
....., si stabilisce quanto segue.

Premesso:

- che, ai sensi dell' art. della L.R. 8.8.1998, n. 14, la Ditta ha presentato regolare domanda di autorizzazione alla coltivazione di sostanze minerali di cava in area per la quale dispone del diritto alla coltivazione, inserita nell'ambito estrattivo previsto dal Piano provinciale delle cave e distinta al foglio n., mapp. n., del comune di, in località
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da
- che la Regione Lombardia ha approvato la L.R. 14/1998, che impone la stipula di convenzione tra Comune e Ditta;

Tutto ciò premesso, la Ditta ed il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998.

ART. 1

Il Comune consente l'attività estrattiva della Ditta nella cava di, sita in località, sulle aree contraddistinte dai mappali del foglio n. del N.C.T.R. di

ART. 2

In base a ciò, salvi i diritti e i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare, la Ditta si impegna per quanto segue.

ART. 3

La Ditta si impegna a versare annualmente, al Comune, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della Ditta, una somma per metro cubo cavato nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/1998 ¹. La Ditta si impegna a produrre tutti i dati e gli elaborati che il Comune riterrà necessari per la determinazione del volume escavato, sopportandone i costi. Allo scopo di valutare tali dati ed elaborati, il Comune potrà inoltre affidare direttamente, per propria tutela, incarichi per la rilevazione di dati topografici e/o geologici, ovvero per la fornitura di consulenze o comunque per quanto ritenuto utile per il controllo ai sensi delle leggi vigenti in materia estrattiva e della presente convenzione; le relative spese verranno successivamente rimborsate al Comune dalla Ditta, secondo gli importi dimostrati ed ulteriori rispetto al contributo annuale di cui sopra.

ART. 4²

La Ditta si impegna a concordare la corresponsione, all'Ente gestore del Parco, di una somma non superiore ad un terzo di quella di cui al precedente art. 3, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava

ART. 5

La Ditta si impegna:

- a) ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi e qualitativi nel provvedimento di autorizzazione;
- b) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo;
- c) ad eseguire a proprie spese, entro il termine stabilito nell'autorizzazione, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano provinciale delle cave, secondo le modalità concordate con il Comune ed indicate analiticamente nel progetto allegato (allegati n., che formano parte integrante della presente convenzione).

ART. 6

La Ditta si impegna a costituire presso il Comune, all'atto dell'autorizzazione, le garanzie previste dall'art. 16 della L.R. 14/1998, anche mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente preposto ai sensi del comma 1, lett. d) dell'art. 13 della L.R. 14/98. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune, previa diffida, in caso di mancato

¹ Comunque tale somma non potrà essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti.

² Articolo da inserire qualora l'attività estrattiva venga svolta anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale.

adempimento da parte della Ditta a quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia.

ART. 7³

All'esaurimento del giacimento, la Ditta si impegna, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 14/1998, a cedere al Comune, previo completamento delle opere di riassetto ambientale previste nell'autorizzazione, l'area di proprietà contraddistinta ai mappali n. del foglio n. del N.C.T.R. di, su cui insiste la cava. Tali cessioni avverranno secondo tempi, modi e priorità indicati nella planimetria e nella relazione tecnica, sottoscritte dalle parti, allegate alla presente convenzione, di cui costituiscono parte integrante.

ART. 8

La Ditta si impegna ad installare, entro 8 giorni dalla notifica dell'autorizzazione, lungo il confine dell'area di cava, picchetti inamovibili in cemento, al fine di delimitarla, secondo le posizioni riportate nel citato provvedimento autorizzativo. I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei, con riguardo alla posizione planimetrica ed altimetrica. Copia di tale rilievo, a firma di un tecnico e del titolare della Ditta, verrà trasmessa, nei limiti di tempo prefissati, al Comune.

ART. 9

La Ditta si impegna:

- a rispettare il seguente orario giornaliero di inizio e di cessazione dell'attività di cava: inizio ore; fine ore
- a fare in modo che l'immissione dei mezzi di trasporto del materiale di cava sulle strade pubbliche avvenga senza perdita di carico, né di acque di lavaggio e con ruote degli stessi mezzi pulite;
- a fare in modo che il passaggio nel centro abitato dei mezzi di trasporto del materiale di cava avvenga nel rispetto del codice stradale e con le seguenti modalità:

ART. 10

Il perimetro di scavo, a m dal fronte di cava, dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedirne l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e mantenuti, cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso, come prescritto dal D.P.R. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni.

³ Articolo che è possibile inserire solo nel caso sussistano le condizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 14/1998.

ART. 11

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino e recupero ambientale, e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia mineraria.

ART. 12

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità e la stabilità dei pendii e delle scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la Ditta, il volume del materiale estratto.

ART. 13

Ogni importo, tassa e spesa inerente alla registrazione del presente atto è a carico della Ditta.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, faranno testo specificatamente il D.P.R. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e la L.R. 14/1998, oltre alle normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

ART. 15

La soluzione delle eventuali controversie inerenti all'interpretazione della presente convenzione, alla quantificazione del materiale estratto, è affidata ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato dalla Ditta, da un membro nominato dal Comune e da un terzo nominato dai due arbitri d'accordo fra di loro; in caso di mancato accordo, il terzo membro sarà nominato dal Pretore di